



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DETERMINAZIONE N. 82

Valenza, 5 marzo 2021

Rif. impegno di spesa

Imp. 10311/2020 s 1 cap. 46691 € 878,40

Oggetto

**Bando 2019 per la riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della DGR n. 48-8033 del 7 dicembre 2018: “*Riqualificazione e riattivazione della lanca di San Michele nella Riserva Naturale della Lanca di San Michele*”. Affidamento servizio analisi di laboratorio di terreni.
C.I.G. Z5F30E3FF4 – C.U.P. H77G19000040002.**

Premesso che:

- il disposto della legge regionale del 27 marzo 2019, n. 11 “*Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)*” ha fatto confluire le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti giuridici attivi e passivi relativi all’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese, in quelle dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino, dando origine all’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese;
- tale termine, inizialmente previsto per il 1° luglio 2020, è stato prorogato dall’articolo 7 della successiva legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 “*Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali*”, al 1° gennaio 2021;
- con determinazione dirigenziale dell’Ente di gestione delle aree protette del Po torinese n. 197 del 30/11/2020 era stato approvato il progetto esecutivo e disposta l’autorizzazione a contrarre, relativamente ai lavori di “*Riqualificazione e riattivazione della Lanca di San Michele ai fini dell’incremento del potenziale di biodiversità e del miglioramento della funzionalità fluviale*”, ammessi a finanziamento nell’ambito del bando 2019 per la riqualificazione dei corpi idrici piemontesi, ai sensi della DGR n. 48-8033 del 7 dicembre 2018, a seguito di esito positivo dell’esame del progetto definitivo in sede di conferenza dei servizi decisoria, tenutasi in data 24/11/2020;
- con la medesima determinazione era stato approvato il quadro economico previsionale aggiornato, per un totale complessivo di € 174.392,00, ed era stato assunto l’impegno di spesa n. 248/2020 di € 157.232,44 o.f.c. sul capitolo 46691 del bilancio di previsione, per l’attuazione di ogni lavorazione e ogni intervento e attività previsti nel quadro economico stesso, fermo restando che, per la differenza fra i suddetti due importi, erano già stati assunti specifici impegni di spesa precedenti;
- il quadro economico prevedeva altresì un accantonamento presunto massimo di € 2.065,22 per l’esecuzione di analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei terreni, ai sensi del D.lgs. 152/2006 (e s.m.i.);

- poiché i lavori, come autorizzati, prevedono la movimentazione di terreno a seguito di scavi per la riqualificazione naturalistica della Lanca, con conferimento nel vicino bacino già riqualificato di Cava Germaire, nonché, in parte minore, su terreno adiacente a quello delle lavorazioni, per costituire un substrato per la messa a dimora del bosco naturaliforme, si rende necessario eseguire una caratterizzazione del terreno stesso, relativamente ad un set analitico come previsto ai sensi del dell'allegato 4 tab. 4.1 del DPR 120/2017, per i seguenti parametri: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi > 12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto;

vista l'offerta presentata, a seguito di specifica richiesta, dal laboratorio di analisi accreditato EUROLAB S.r.l. di Nichelino (prot. Ente-Parco n. 895 del 2/3/2021), per un importo di € 180,00 o.f.e. per ogni campione di 1 Kg circa di terreno, e per un totale presunto massimo di 4 campioni necessari;

visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

considerato altresì che, ai sensi della L. 11/9/2020 n. 120, per il combinato disposto dell'art. 1 commi 1 e 2, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga al sopra richiamato art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi di importo inferiore a € 75.000,00 mediante affidamento diretto;

considerato altresì che gli oneri finanziari derivanti dal servizio in oggetto, pari ad un importo massimo presunto di € 720,00 oneri fiscali esclusi per quattro campioni, complessivamente € 878,40 o.f.c. (IVA 22%), trovano copertura nell'ambito del sopra richiamato impegno di spesa n. 248/2020, assunto sul capitolo 46691 con determinazione dirigenziale dell'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese n. 197 del 30/11/2020 (rif. imp. 10311/20 sub1);

atteso che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 o.f.c., è possibile operare senza ricorrere alla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.;

rilevato quindi che, per l'affidamento dell'incarico del servizio in oggetto, in considerazione dell'importo limitato, è opportuno procedere a comunicazione alla Ditta mediante invio di lettera secondo gli usi del commercio, come da schema allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità contabile;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.);

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R;

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";

visto l'art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente ed applicabile);

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell'Ente-Parco con propria deliberazione n. 39 del 30/11/2020;

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui richiamate come parte integrante del presente dispositivo, il servizio per l'esecuzione di analisi di laboratorio di campioni di terreno, relativamente ai lavori di "Riqualificazione e riattivazione della Lanca di San Michele ai fini dell'incremento del potenziale di biodiversità e del miglioramento della funzionalità fluviale", nell'ambito del bando 2019 per la riqualificazione dei corpi idrici piemontesi, ai sensi della DGR n. 48-8033 del 7 dicembre 2018, alla ditta EUROLAB srl – via Bardonecchia, 4 – Nichelino (TO), P.IVA 03096530013, per un importo massimo presunto di € 720,00 o.f.e. complessivamente € 878,40 o.f.c. (IVA 22%);

di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal servizio in oggetto, pari a € 878,40 o.f.c. (IVA 22%), trovano copertura nell'ambito dell'impegno di spesa n. 248/2020, assunto sul capitolo 46691 con determinazione dirigenziale dell'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese n. 197 del 30/11/2020 (rif. imp. 10311/20 sub1);

di procedere a comunicazione dell'affidamento del servizio alla suddetta ditta Eurolab Srl mediante invio di lettera secondo gli usi del commercio, come da schema allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

di autorizzare la liquidazione delle competenze relative al servizio in oggetto, secondo le modalità stabilite nelle condizioni descritte nella lettera di invito a presentare offerta, trasmessa alla Ditta affidataria.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopiemontese.it

**IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO**

firmato in originale

Visto in ordine alla regolarità contabile

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO**

firmato in originale

Allegato:

schema di lettera contratto

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO**

Valenza,

.....

.....

EUROLAB srl
Via Bardonecchia, 4 - Nichelino (TO)
eurolabitalia@pecsoci.ui.torino.it

Oggetto: Affidamento di servizio per l'esecuzione di analisi di laboratorio su campioni di terreno. Lettera contratto. CIG Z5F30E3FF4 - CUP H77G19000040002

Con determinazione dirigenziale n. xx del xxxxxxxx vi è stato affidato l'incarico per lo svolgimento del servizio di analisi di laboratorio su campioni di terreno, a scopo di caratterizzazione dello stesso nell'ambito di lavori di riqualificazione naturalistica della Lanca di San Michele nei comuni di Carignano e Carmagnola, riguardanti due siti a breve distanza fra loro all'interno del Parco naturale del Po piemontese.

Oggetto del servizio:

Le analisi richieste sono quelle riportate nella nota della richiesta di offerta prot. 885 del 1/3/2020, alla quale si rimanda integralmente.

1) Set analitico ai sensi dell'allegato 4 tab. 4.1 del DPR 120/2017

Set analitico richiesto:

| | | |
|----------|----------|------------------|
| Arsenico | Piombo | Idrocarburi C>12 |
| Cadmio | Rame | Cromo totale |
| Cobalto | Zinco | Cromo VI |
| Nichel | Mercurio | Amianto |

2) Analisi atta a valutare valori soglia ai sensi del DPR 152/2006 Parte IV - Titolo V Allegato 5 Tabella 1: "Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare" Colonna A .

Condizioni contrattuali

Le condizioni e i termini contrattuali, comprese le modalità di pagamento, sono quelli riportati nella sopra richiamata nota di richiesta preventivo prot. 885 del 1/3/2021.

Vengono accettate le condizioni contenute nella vostra lettera di offerta n. P18764 / 2021 del 2/3/2021, con la specificazione che, in caso di discordanza, sono da ritenere prevalenti le condizioni riportate nella lettera di richiesta preventivo n. 885 del 1/3/2021.

Importo del servizio:

L'importo per le analisi relative ad ogni campione è di € 180,00 (centottanta/00) IVA esclusa, per un numero di campioni fino a un massimo presunto di quattro, pertanto per un importo massimo presunto di € 720,00 (EUR settecentoventi/00) IVA esclusa.

Split payment

Poiché l'Ente-Parco è un ente pubblico soggetto alla normativa ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto l'art. 17-ter nel DPR 633/1972, l'IVA dovuta non è versata al fornitore (prestatore di servizi), ma direttamente all'erario (cosiddetto "Split payment"). Pertanto, sotto il profilo operativo l'Ente-Parco appaltante, per le proprie fatture passive, opera nel seguente modo: il fornitore deve indicare sia la base imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) e l'Ente verserà l'imposta direttamente all'erario.

Modalità di pagamento:

Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, previo rilascio di attestazione di regolare esecuzione da parte del funzionario incaricato dell'Ente Parco. Il termine per il pagamento (= emissione del mandato di pagamento da parte dell'ufficio contabile dell'Ente appaltante) è fissato, per espresso accordo tra le parti, in quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 231/2002. Tale termine decorre, ai sensi della medesima norma, dalla data di conclusione della suddetta attestazione di regolare esecuzione, qualora il ricevimento della fattura avvenga antecedentemente rispetto a tale data. Il termine per la conclusione dell'attestazione di regolare esecuzione, da parte dell'incaricato dell'Ente, è di dieci giorni lavorativi dal relativo avvio (= dall'avvenuta esecuzione della prestazione del servizio), in attuazione dell'art. 325 del DPR 207/2010. Decorso tale termine, l'attestazione di regolare esecuzione si intende rilasciata.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario. La fattura dovrà essere intestata all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15048 Valenza (AL), Codice Fiscale 95000120063. Sulla fattura dovranno essere citati il CIG e il CUP riportati nell'oggetto e la seguente dicitura: Bando 2019 per la riqualificazione dei corpi idrici piemontesi DGR n. 48-8033 del 7/12/2018 - Servizio di analisi di laboratorio.

La fattura dovrà pervenire mediante fatturazione elettronica con inserimento del seguente codice univoco di questo Ente: UFKPX0 (zero finale).

Vi invitiamo cortesemente a voler restituire la presente a stretto giro di posta tramite PEC, firmata per accettazione in modalità digitale dal legale rappresentante della ditta EUROLAB srl o da suo delegato.